

# Contratto integrativo provinciale per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della Provincia di Pesaro - Urbino

Il giorno venerdì 11 maggio 1973 in Pesaro, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro - Urbino.

t r a

l'Unione Provinciale della Associazione degli Albergatori della Provincia di Pesaro e Urbino.

e

la FILCAMS - CGIL, la FISASCAT - CISL e la UILAMT - UIL Provinciali,

si è proceduto

all'aggiornamento del Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro 16-3-1972 per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

## Art. 1 - RETRIBUZIONE

Le retribuzioni mensili vengono determinate:  
alberghi di 2° e pensioni di 1° categ.: = parametro 100 L. 71.000 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74  
alberghi di 3° e pensioni di 2° con più di 45 posti letto: = parametro 100; L. 70.000 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74  
alberghi di 3° e pensioni di 2° con meno di 45 posti letto: = parametro 100; L. 68.000 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74  
alberghi di 4° e pensioni di 3° categoria = parametro 100; L. 66.500 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74.

Per i minori e per gli apprendisti le riduzioni sono quelle previste da c.c.n.l.

Nei confronti del personale esterno con buona conoscenza di lingue, in aggiunta alle retribuzioni stabilite verrà riconosciuto un compenso di L. 4.500 mensili.

## Art. 2 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

A partire dal 1-8-1972 verrà applicata l'indennità di contingenza in base ai seguenti valori mensili del punto determinati dall'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore alberghiero:

Parametri	205 - 240	L. 890
»	170 - 190	» 671
»	144 - 155	» 499,50
»	126 - 132	» 466,50
»	116 - 120	» 419
»	108 - 113	» 396,50
»	100 - 103	» 372

## Art. 3 - VITTO E ALLOGGIO

Agli effetti dell'indennità sostitutiva nonchè ai fini del computo dei vari istituti contrattuali rimane fissato un valore mensile di L. 15.000 non parametrabili di cui L. 13.000 per il vitto e L. 2.000 per l'alloggio.

## Art. 4 - PERSONALE EXTRA

Il personale extra verrà compensato come segue:  
alberghi di 2° e 3° categ. e pensioni di 1° e 2° categoria.

Chef de rang	L. 7.500
demis Chef	L. 6.000
commis	L. 4.500

Negli alberghi e pensioni di categoria inferiore, le suddette cifre verranno diminuite del 10%.

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nel confronto del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

## Art. 5 - PERSONALE STAGIONALE

Nei confronti di tutto il personale assunto per prestare la propria opera nel periodo stagionale, le retribuzioni di cui all'art. 1 saranno maggiorate del 7%.

## Art. 6 - INDENNITA' VARIE

Viene stabilito che la liquidazione dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e premio fine lavoro nei confronti del solo personale stagionale, possa essere effettuata mensilmente e congiuntamente alla retribuzione. Di tale indennità il 72% resta assoggettabile a contribuzione.

## Art. 7 - COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi del CCNL è costituita la Commissione paritetica Provinciale alla quale sono demandati i compiti previsti dal medesimo contratto nazionale. Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonchè per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli albergatori della Provincia di Pesaro la cifra di L. 3.500 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra, L. 2.700 saranno poste a carico del dipendente e L. 800 resteranno a carico dell'albergatore. Il versamento delle somme riscosse sarà effettuato da ogni singola azienda entro il 5 agosto c/c 15/8831 intestato: Organizzazioni Sindacali Lavoratori Pesaro.

## Art. 8 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

## Art. 9 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1 maggio 1973 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

## Alcune principali norme del contratto collettivo nazionale di lavoro

### APPRENDISTATO

Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge sull'età minima per ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per lavori leggeri.

L'apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi, ridotta a tre mesi per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o scuole alberghiere riconosciuti.

La retribuzione spettante agli apprendisti, in aggiunta al vitto e alloggio, resta così fissata:

**primi tre mesi:** 40% della retribuzione prevista per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista è assegnato;

**da oltre tre e fino a sei mesi:** 60% della retribuzione sopra indicata;

**oltre i sei mesi:** 85% della retribuzione anzidetta.

L'orario di lavoro degli apprendisti non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salve le limitazioni previste dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti (giovani da 15 a 18 anni: 40 ore settimanali; giovani inferiori ai 15 anni: 35 ore settimanali).

### ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Fino al 30 Settembre 1973 l'orario normale settimanale di lavoro ha la seguente durata:

a) per il personale di sala, ricevimento, cassa e portineria: 48 ore;

b) per il rimanente personale: 46 ore.

A decorrere dal 1° Ottobre 1973 l'orario settimanale per il personale di cui alla lettera a) del comma precedente è di 46 ore settimanali e per quello di cui alla lettera b) è di 44 ore.

A decorrere dal 1° Ottobre 1974 l'orario settimanale di lavoro è di 44 ore per tutto il personale alberghiero.

L'orario settimanale sarà distribuito nell'arco di 6 giorni.

La riduzione dell'orario è attuata:

1) per i dipendenti con orario di 48 ore settimanali: 6 giornate lavorative di 8 ore ciascuna;

2) per i dipendenti con orario inferiore a 48 ore settimanali: attraverso riposi di conguaglio e precisamente:

a) dipendenti con orario di 46 ore: una giornata di riposo supplementare ogni 4 settimane;

b) dipendenti con orario di 44 ore: una giornata di riposo supplementare ogni due settimane.

Per i lavoratori di cui al punto 2) del comma precedente, la prestazione giornaliera di lavoro è di 8 ore.

### IL LAVORO STRAORDINARIO

È quello prestato oltre le 8 ore giornaliere ed è consentito nei limiti di due ore giornaliere con un massimo di 30 ore mensili e di 260 ore annuali. Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 30% se diurno, del 60% se notturno, sulla quota oraria della retribuzione (stipendio o salario, vitto e alloggio, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità) che si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 208, 200 e 190 rispettivamente per orari contrattuali di lavoro di 48, 46 e 44 ore settimanali.

### GRATIFICA NATALIZIA E 14° MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia, il cui ammontare resta fissato in un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, oltre il valore del vitto e alloggio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14esima mensilità, verrà corrisposto entro il 15 Luglio di ciascun anno, quanto dovuto per gratifica natalizia.

### FESTIVITÀ

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno e 4 novembre) e delle festività infrasettimanali (Capodanno, Epifania, 19 Marzo (S. Giuseppe), Lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 Agosto (Assunzione), 1° Novembre (Ognissanti), 8 Dicembre (Immacolata Concezione), 25 Dicembre (Natale), 26 Dicembre (S. Stefano), e la solennità del Patrono del luogo) sarà riconosciuto il seguente trattamento economico.

qualora il personale non presti la sua opera, maturerà il diritto a percepire la normale retribuzione;

qualora invece presti la sua opera verrà riconosciuta, oltre la normale retribuzione, una retribuzione straordinaria maggiorata del 20%.

Nel caso in cui le festività nazionali o infrasettimanali vengano a coincidere con il periodo in cui il lavoratore sia assente dal servizio per riposo settimanale, malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, dovrà essergli corrisposta la retribuzione per la festività stessa senza alcuna maggiorazione.

## PARAMETRI E QUALIFICHE

### IMPIEGATI

240. - Direttore.

205. - Vice Direttore; Vice Direttore Amministrativo.

190. - Capo ricevimento; Capo servizi amministrativi; Capo personale.

170. - Tecnico diplomato responsabile impianti tecnici; 1° Segretario con 2 subalterni; Cassiere; Economo con responsabilità degli acquisti.

155. - Impiegato addetto all'amministrazione del personale (senza capo); controllo amministrativo; Corrispondente con 3 lingue; Segretario ricevimento e cassa.

144. - Segretario; Corrispondente; Impiegato addetto a macchine elettrocontabili; Magazziniere consegnatario; Capo centralinista.

132. - Centralinista in alberghi di lusso; Centralinista in alberghi di 1° categoria e inferiori con più di 150 derivazioni.

126. - Aiuto controllo amministrativo; Controllo merci; Addetto all'amministrazione del personale; Stenodattilografo con funzioni di segretario; aiuto ricevimento e cassa; Aiuto segretario fino ad un anno di anzianità di qualifica.

120. - Cassiere bar, ristorante; Telescriventista; Stenodattilografo.

113. - Controllo movimento personale; Dattilografo.

### INTERMEDI

190. - Capo cuoco; 1° Portiere; 1° Maitre d'hotel.

170. - 1° Governante; Portiere unico alberghi di lusso; Portiere unico alberghi 1° categoria con almeno 200 letti; 1° Guardarobiera consegnataria.

### SALARIATI

155. - Capo operaio con funzioni di assistenza e coordinamento di tutte le specialità; 1° Barman; Maitre d'hotel unico non considerato nella categoria superiore; 2° Maitre d'hotel; Governante unica; Portiere unico non considerato nella categoria superiore; 2° Portiere sostituto del primo; Portiere di notte negli alberghi di lusso; Cuoco unico negli alberghi di 1° categoria con almeno 3 subalterni; Sottocapocuoco; 1° Maitre d'hotel, 1° portiere, 1° governante, 1° guardarobiera consegnataria, capo cuoco negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Portiere di notte negli alberghi di 1° categoria con almeno 200 letti; Cuoco unico negli alberghi di lusso.

144. - 2° Governante sostituta della prima; Guardarobiera unica consegnataria; 2° Portiere; Portiere di notte non considerato nella categoria superiore.

132. - Cuoco unico non considerato nella categoria superiore; Cuoco capo partita; Cameriere ai piani, ai vini, trinciatori; Barman; Guardarobiera non consegnataria; Capo lavandaio, dispensiere, cantiniere, caffettiere con meno di 3 elementi sottordine; Capo garage, capo giardiniere, capo operaio, 2° governante; 2° Maitre o unico in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Governante unica in alberghi 3° e 4° categoria e pensioni; secondo portiere sostituto del primo o unico in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; 1° Barman in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni.

126. - Guardarobiera unica consegnataria in alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; 2° Governante in alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Sottocapocuoco unico in alberghi di 3° e 4° categoria; Operaio ausiliario specializzato in una o più delle seguenti: conduzione di caldaie patentate, condizionamento d'aria, elettricità, falegnameria, lucidatura, pittura, decoratura, meccanica, aggiustatura meccanica idraulica, tappezzeria, muratura, ecc.; Magazziniere non consegnatario con funzioni operaie e non amministrative; Portiere negli alberghi di cui all'art. 95; Capo: caffettiere, dispensiere, cantiniere, giardiniere non considerati nella categoria superiore o unici; Cameriere capo squadra di sala, banco bar, tavola calda, self service, Portiere turnante; Capo stiratrice, rammentatrice, cucitrice; Addetto al centralino telefonico in alberghi di 1° categoria e inferiori con meno di 150 derivazioni; Cuoco unico negli alberghi di cui all'art. 95.

120. - Marinaio di salvataggio addetto alla piscina; Addetto alle caldaie non patentato; Cuoco famiglia; Conduttore di stazione con conoscenza lingue; Postino con conoscenza lingue; Stiratrice unica; Demi chef ai piani (solo dove esiste lo chef); Pulitore e lavatore a secco.

116. - Lavandaio unico; Magazziniere non consegnatario con mansioni operaie e non amministrative negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Portiere di notte negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Cameriere (chef de rang) sala, bar, piani, banco bar, self service e tavola calda negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Capo: stiratrice, dispensiere, caffettiere, giardiniere, garagista, lavandaio negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Guardarobiera non consegnataria negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Dipendente unico negli alberghi di cui all'art. 95; Cuoco capo partita in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Facchino di notte; Guardia di notte.

113. - 1° Commis di cucina; Commis ai piani; Cameriere ai corridoi; Addetto alla cucina del personale in alberghi meubles con non oltre 20 dipendenti; Lavandaio unico; Lavandaio negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Cameriera ai piani; Facchino ai piani e addetto ai saloni e bagagliaio; Demi chef sala, bar, banco bar, self service e tavola calda per 2 anni e mezzo; Caffettiere dispensiere, cantiniere; Caffettiere unico, dispensiere unico, cantiniere unico negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Guardia giurata; Aiuto operaio ausiliario; Conduttore senza lingue; Addetto alle cabine telefoniche; Autista, garagista, giardiniere; Portiere turnante in alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni.

108. - Rammentatrice, cucitrice, stiratrice; Rammentatrice unica, cucitrice unica, stiratrice unica negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Commis di sala e bar, banco bar, self service, tavola calda; Addetto al montavivande; 2° Commis di cucina; Facchino di cucina; Personale di fatica addetto alle dotazioni di sala, cucina, office e magazzino; Aiuto portineria; Facchino e cameriere ai piani di prima qualificazione fino a 4 mesi nei soli alberghi annuali; Facchino ai piani negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Cameriera, piani e sala negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Guardia di notte e facchino con mansioni di portineria negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni.

103. - Commissioniere; Vetturiere; Vestiarista, Ascensorista; Addetto al mangano e alla stiratura con apparecchi automatici; Addetti al personale.

100. - Personale di fatica; Donna di guardaroba non qualificata.

### RETRIBUZIONE (riferita a 26 giornate) a decorrere dal 1° MAGGIO 1973

Orario giornaliero di lavoro: ore 8. Tutto il personale (ad eccezione di quello di sala, ricevimento, cassa e portineria) ha diritto ad una giornata di riposo supplementare ogni 4 settimane.

Parametri (qualifiche)	Alberghi 2° ctg. e Pensioni 1°		Alberghi 3° Cat. e + 45 letti		Pensioni 2° Cat. — 45 letti		Alberghi 4° ctg. e Pensioni 3°	
	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie
<b>ALBERGHI ANNUALI</b>								
240	170.400		168.000		163.200		159.600	
205	145.550		143.500		139.400		136.330	
190	134.900		133.000		129.200		126.350	
170	120.700		119.000		115.600		113.050	
155	110.050		108.500		105.400		103.080	
144	102.240		100.800		97.920		95.760	
132	93.720		92.400		89.760		87.780	
126	89.460		88.200		85.680		83.790	
120	85.200		84.000		81.600		79.800	
116	82.360		81.200		78.880		77.140	
113	80.230		79.100		76.840		75.150	
108	76.680		75.600		73.440		71.820	
103	73.130		72.100		70.040		68.500	
100	71.000		70.000		68.000		66.500	
<b>ALBERGHI STAGIONALI</b>								
— La colonna «Retrib. mensile» è comprensiva dell'indennità di contingenza								
— La colonna «Indennità varie» si riferisce al rateo 13° - 14° mensilità, ferie e premio fine lavoro spettante per ogni mese di servizio o frazione.								
240	201.020	70.700	198.450	69.860	193.320	68.180	189.460	66.920
205	174.430	62.000	172.240	61.290	167.850	59.850	164.560	58.770
190	158.440	56.770	156.400	56.100	152.340	54.770	149.290	53.770
170	143.240	51.790	141.430	51.200	137.790	50.010	135.060	49.120
155	128.250	46.890	126.590	46.340	123.270	45.260	120.780	44.440
144	119.890	44.150	118.350	43.650	115.270	42.640	112.960	41.880
132	110.080	40.940	108.670	40.480	105.840	39.550	103.730	38.860
126	105.520	39.450	104.180	39.010	101.480	38.130	99.460	37.460
120	99.970	37.630	98.680	37.210	96.110	36.370	94.190	35.740
113	94.180	35.740	92.970	35.340	90.550	34.550	88.740	33.960
<b>intermedi</b>								
190	158.440	59.560	156.400	58.860	152.340	57.470	149.290	56.420
170	143.240	54.340	141.430	53.720	137.790	52.470	135.060	51.530
<b>Salariati</b>								
155	128.250	47.150	126.590	46.600	123.270	45.510	120.780	44.690
144	119.890	39.710	118.350	39.260	115.270	38.350	112.960	37.670
132	110.080	36.820	108.670	36.410	105.840	35.580	103.730	34.950
126	105.520	35.480	104.180	35.090	101.480	34.290	99.460	33.700
120	99.970	33.850	98.680	33.470	96.110	32.710	94.190	32.150
116	96.930	32.950	95.690	32.590	93.200	31.850	91.340	31.310
113	94.180	32.140	92.970	31.790	90.550	31.070	88.740	30.540
108	90.380	31.020	89.220	30.680	86.910	30.000	85.180	29.490
103	86.070	29.760	84.960	29.430	82.760	28.780	81.110	28.300
100	83.790	29.080	82.720	28.770	80.580	28.140	78.970	27.670